

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **241/1987** (ECLI:IT:COST:1987:241)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ANDRIOLI** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **04/06/1987**; Decisione del **18/06/1987**

Deposito del **23/06/1987**; Pubblicazione in G. U. **29/07/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4388**

Atti decisi:

N. 241

## ORDINANZA 18-23 GIUGNO 1987

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI; Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1984 dalla Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia nel procedimento relativo all'applicazione di misure alternative alla detenzione nei confronti di Dorici Albertino, iscritta al n. 1025 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 10 aprile 1984, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "nei limiti in cui, prevedendo come presupposto imprescindibile dell'affidamento in prova al Servizio Sociale l'osservazione trimestrale della personalità, indirettamente esclude da tali benefici i soggetti condannati a pene detentive pari o inferiori a tre mesi (ovvero altri condannati a pene superiori per i quali non sia stata espletata l'osservazione ma esistono aliunde elementi di valutazione)";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di remissione, sono entrati in vigore: dapprima il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 (Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate), il cui art. 4-bis, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297, ha modificato l'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituendo le parole "per almeno tre mesi" con le parole "per almeno un mese"; e, successivamente, la legge 19 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il cui art. 11 ha previsto che il condannato possa, a determinate condizioni, beneficiare, anche senza la previa osservazione in istituto, dell'affidamento in prova al servizio sociale;

e che, quindi, si rende necessario restituire gli atti alla Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia perché verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia ancora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

*Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*